

intervento e rilevando che sarebbe mancato un «un serio principio di prova sulla plausibilità e sulla realistica probabilità dei rischi». Avverso questa decisione, i condomini hanno proposto ricorso per Cassazione.

La legittimità

Le Sezioni unite della Cassazione hanno condiviso l'orientamento dei ricorrenti nell'ordinanza in esame. Ancora una volta la giurisprudenza è tornata a esprimersi sugli elementi necessari a ritenere soddisfatte le condizioni dell'azione. In particolare, secondo la suprema Corte la legittimazione ad agire è desumibile, da un mero dato di fatto, la cosiddetta *vicinitas* (ad esempio il criterio spaziale della prossimità dell'immobile all'area di intervento). In base a questo principio, i proprietari di un immobile situato nei pressi dell'opera programmata – e ritenuta nociva – possono trovare tutela giurisdizionale (sul punto, peraltro, la Cassazione ha sottolineato che, anche in ambito ambientale, la *vicinitas* non corrisponde alla continuità fisica, ma piuttosto allo «stabile e significativo collega-

mento – da indagare caso per caso e avuto riguardo alla natura e potenzialità dell'impianto autorizzato – del ricorrente con la zona il cui ambiente si intende proteggere», confermando così l'interpretazione ormai granitica della giurisprudenza sul punto).

Nel caso di specie, il criterio della prossimità pare influire anche sulla seconda condizione dell'azione, ossia l'interesse ad agire: la Corte, infatti, ha notato che, nei casi in cui sussiste la *vicinitas*, è sufficiente la mera allegazione di un pericolo per i beni della vita invocati (la salute, l'ambiente ed il paesaggio), mentre non è necessaria una prova puntuale della concreta pericolosità dell'intervento. Ciò, peraltro, non esonera i ricorrenti dalla necessità di dimostrare lo «specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato» e ciò in linea con l'arresto dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 22/2021).

Ritenendo sussistenti entrambe le condizioni dell'azione, descritte nei termini anzidetti, le sezioni unite hanno cassato la sentenza e ha rinviato al Tsap in diversa composizione.

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, SEZ. I
24 AGOSTO 2022, N. 348

AMBIENTE

ACQUE: PRESCRIZIONI TECNICHE PIÙ GRAVOSE SOLO SE MOTIVATE CONCRETAMENTE

di Maddalena Orcali, B&P Avvocati

La sintesi

Il provvedimento autorizzatorio in tema di scarichi idrici (più in generale, di smaltimento dei rifiuti), va «concesso previa positiva verifica della esistenza dei requisiti necessari al rilascio» dello stesso (Corte costituzionale n. 234/2010 e n. 62/2008); per converso, il provvedimento di diniego ovvero appositivo di pre-

scrizioni a carico del privato, vieppiù ove non chiaramente discendenti dal dato primario di riferimento, deve essere sottoposto ad adeguata istruttoria e alla correlata congrua motivazione. La generica finalità di «garantire il diritto inalienabile alla tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini» la quale renderebbe «opportuno stabilire opportune prescrizioni», è,

- Acqua
- Inquinamento idrico
- Scarichi idrici
- Standard di qualità
- Rinnovo con prescrizioni
- Provvedimento di diniego
- Istruttoria
- Motivazione
- Insufficienza
- Ambiente
- Salute